REGOLAMENTO (CEE) N. 2849/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1991

che modifica il regolamento n. 162/67/CEE relativo alle modalità di determinazione della restituzione all'esportazione per le farine, semole e semolini di grano e di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 1 del regolamento n. 162/67/CEE, del 23 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione della restituzione all'esportazione per le farine, semole e semolini di grano e di segala [3], ha definito la quantità di cereali necessaria per fabbricare una tonnellata di farina di frumento tenero o di segala e una tonnellata di semole e semolini di frumento tenero e di frumento duro ai fini della fissazione della restituzione all'esportazione di tali prodotti; che occorre ridurre tali quantitativi tenendo conto dei progressi tecnologici compiuti nel frattempo; che, d'altro canto, la prassi ha dimostrato che è possibile sopprimere alcune differenziazioni di tali quantitativi legate al tenore di ceneri dei prodotti;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 162/67/CEE è sostituito dal seguente:

« *Articolo 1*

1. All'atto della fissazione della restituzione applicabile alla farina di frumento o di spelta e alla farina di frumento segalato, le quantità di grano da considerarsi necessarie per la fabbricazione di 1 000 kg di tali prodotti, tenuto conto del loro tenore in cenere rispetto alla sostanza secca, sono le seguenti:

Farina con un tenore in cenere per 100 g di: (espresso in mg)	Numero di kg di grano tenero per 1 000 kg di farina
da 0 a 600	1 370
da 600 a 900	1 280
da 901 a 1 100	1 180
da 1 101 a 1 650	1 090
da 1 651 a 1 900	1 020

2. All'atto della fissazione della restituzione applicabile alla farina di segala, le quantità di segala da considerarsi necessarie per la fabbricazione di 1 000 kg di detto prodotto, tenuto conto del tenore in cenere rispetto alla sostanza secca, sono le seguenti:

Farina con un tenore in cenere per 100 g di: (espresso in mg)	Numero di kg di segala per 1 000 kg di farina
da 0 a 1 400	1 370
da 1 401 a 2 000	1 080

3. All'atto della fissazione della restituzione applicabile alle semole e ai semolini di frumento tenero con un tenore in cenere da 0 a 600 mg rispetto alla sostanza secca per 100 g di semole e semolini, la quantità di frumento tenero da considerarsi necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di detti prodotti è di 1 370 kg.

4. All'atto della fissazione della restituzione applicabile alle semole e ai semolini di frumento duro, le quantità di frumento duro da considerarsi necessarie per la fabbricazione di 1 000 kg di tali prodotti, tenuto conto del tenore in ceneri sulla sostanza secca, sono le seguenti:

Semole e semolini con un tenore in ceneri, per 100 g di: (espresso in mg)	Numero di kg di frumento duro per 1 000 kg di semole e semolini
da 0 a 1 300 (setaccio da 0,160 mm)	1 500
da 0 a 1 300	1 340
superiore a 1 300	1 260

5. Il tenore in cenere delle farine di cui ai paragrafi 1 e 2 è stabilito secondo il metodo di analisi descritto nell'allegato del presente regolamento. »

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione